

Prot. 709 del 26/03/2019

Contratto per la fornitura di "N. 2 Camere climatiche di diverse dimensioni idonee al condizionamento di pelli e cuoi o articoli e componenti da essi costituiti"

CUP: H21H18000020005 – 7 CIG 7481328B29 (Lotto 7)

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo, le Parti come di seguito individuate procedono alla sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:

da una parte il sig. **Graziano Balducci**, [REDACTED] nella sua qualità di legale rappresentante della **Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti s.r.l.** (di seguito SSIP), con sede legale in Napoli (NA), alla via Nuova Poggioreale, 38 - Codice Fiscale e Partita n. 07936981211

dall'altra, il sig. **Gian Luigi Angelantoni**, [REDACTED] nella sua qualità di legale rappresentante della **Angelantoni Test Technologies s.r.l.**, con sede legale in Massa Martana (PG), alla Loc. Cimacolle, 464 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03216310544

premettono quanto segue:

1. nell'adunanza del 24.04.2018 l'Assemblea dei Soci della SSIP approvava il Piano strategico 2018-2020, e dunque il piano degli investimenti in esso ricompreso, che prevedeva un potenziamento

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

1

Sede legale e operativa
Via Nuova Poggioreale, 38
80143 Napoli
Tel. +39 081 5979100
Email: ssip@ssip.it
www.ssip.it

Ufficio tecnico Normazione
e Sostenibilità c/o UNIC
Via Brisa, 3 - 20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 -
02 880771297
Email: ssip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI)
c/o MADE IN VICENZA
Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Vicenza
Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 994751
Email: pid@madeinvicenza.it

Distretto Industriale di Santa
Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO
Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce s/Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra
(AV) c/o UNIC - Centro Servizi
ASI
Via Melito Iangano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: ssip@ssip.it



- ed ammodernamento di tutte le infrastrutture tecniche e di ricerca, in particolare l'acquisizione di attrezzature per l'effettuazione di prove di laboratorio ed apparecchiature scientifiche;
2. con determinazione prot. n. 1192 del 24.05.2018 la SSIP procedeva alla indizione di gara per la fornitura di Apparecchiature Scientifiche destinate ai Laboratori SSIP dedicati alla Ricerca ed ai Servizi alle Imprese, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 – del decreto legislativo n. 50/2016;
3. il Bando di gara veniva trasmesso e pubblicato sulla G.U.U.E. del 29.05.2018, sulla G.U.R.I. n. 63 del 01/06/2018, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 4 quotidiani a maggior diffusione locale (n. 2 testate locali Regione Veneto e Regione Campania), nonché sul sito istituzionale della SSIP http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso ;
4. con determinazione prot. n. 1635 del 20.07.2018 si costituiva la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche prodotte dagli operatori economici concorrenti;
5. con determinazione prot. n. 2514 del 03.12.2018, la SSIP approvava i verbali di gara ed aggiudicava all'operatore economico Angelantoni Test Technologies s.r.l., il lotto n. 7, relativo alla fornitura di N. 2 Camere climatiche di diverse dimensioni idonee al condizionamento di pelli e cuoi o articoli e componenti da essi costituiti, al prezzo di 123.220,00 euro (centoventitremiladuecentoventi/00), oltre IVA come per legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito riportato:

ART.1 – “Norme regolatrici e definizioni”

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

2

Sede legale e operativa Via Nuova Poggioreale, 38 80143 Napoli Tel. +39 081 5979100 Email: ssip@ssip.it www.ssip.it	Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC Via Brisa, 3 - 20123 Milano Tel. +39 02 8807711 - 02 880771297 Email: ssip@ssip.it	Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza Tel. +39 0444 994751 Email: pid@madeinvicenza.it	Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO Via San Tommaso, 119/121/123 56029 S. Croce s/Arno (PI) Tel. +39 0571 32542 Email: santacroce@ssip.it	Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI Via Melito Iangano, 9 83029 Solofra (AV) Tel. +39 0825 582740 Email: ssip@ssip.it
--	---	---	---	---

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta tecnica ed economica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la SSIP, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Autorità.

6. L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

7. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico.

ART. 2 – “Oggetto del Contratto”

La SSIP affida a Angelantoni Test Technologies Srl, come costituita, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di N. 2 Camere climatiche di diverse dimensioni idonee al condizionamento di pelli e cuoi o articoli e componenti da essi costituiti – CUP: H21H18000020005. Lotto 7: CIG 7481328B29.

Art. 3 – “Condizioni generali del contratto”

L'affidamento della fornitura viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile, delle norme contenute nel presente contratto, nonché in quelle del Capitolato Speciale e Tecnico d'appalto - approvato con determinazione n. 1192 del 24.05.2018 e degli atti presupposti e consequenziali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che, anche se non allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 – “Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento”

L'importo della fornitura è pari ad euro 123.220,00 + IVA come per legge (determinato in virtù dell'offerta economica prodotta dal contraente in sede di gara).

Il corrispettivo di cui al presente affidamento verrà liquidato dalla SSIP, nei termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dall'attestazione di regolarità della fornitura, ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La fattura dovrà essere intestata a:

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti srl

via Nuova Poggioreale, 39 - 80143 Napoli

Codice fiscale e Partita Iva 07936981211

Codice Univoco Destinatario: SUBM70N

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

4

Sede legale e operativa
Via Nuova Poggioreale, 38
80143 Napoli
Tel. +39 081 5979100
Email: ssip@ssip.it
www.ssis.it

Ufficio tecnico Normazione
e Sostenibilità c/o UNIC
Via Brisa, 3 - 20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 -
02 880771297
Email: ssip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI)
c/o MADE IN VICENZA
Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Vicenza
Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 994751
Email: pid@madeinvicenza.it

Distretto Industriale di Santa
Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO
Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce s/Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra
(AV) c/o UNIC - Centro Servizi
ASI
Via Melito Iungano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: ssip@ssip.it

ed essere redatta con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-TER del DPR N.633/1972 e riportare CUP (H21H18000020005) e CIG (7481328B29).

Ai sensi dell'eventuale adeguamento dei prezzi si fa riferimento alle norme contenute nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, pertanto sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 5 – “Termini di consegna e verifica di conformità”

L’Affidatario dovrà provvedere alla consegna e relativa completa installazione della strumentazione, entro e non oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordinazione. Per completa installazione s’intende quella che permetterà lo svolgimento delle operazioni di verifica di conformità al funzionamento ad uso laboratorio della attrezzatura in questione. La conformità della fornitura oggetto del contratto è verificata dalla SA. L’operazione è intesa a verificare, per la fornitura fornita, la conformità descritta nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati. La verifica verrà effettuata in contraddittorio con la DA non oltre 60 (sessanta) giorni dall’emissione dell’ordine di fornitura. Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.

Qualora, in sede di verifica, il servizio non dovesse risultare rispondente ai requisiti contrattuali, la SA ne richiederà l’applicazione.

In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

Qualora il Contraente si rendesse inadempiente ai predetti obblighi, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della SSIP che verrà comunicata a mezzo pec.

Art. 6 – “Garanzia fideiussoria”

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'operatore economico ha prestato garanzia fideiussoria a titolo di cauzione mediante polizza assicurativa,

[REDACTED] pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto. La detta cauzione resterà vincolata fino a definizione della fornitura oggetto del contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali, la SSIP potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero o in parte, secondo le evenienze, e l'operatore economico affidatario dovrà reintegrarla della parte eventualmente incamerata, nel termine assegnato, dalla SSIP.

Art. 7 – “Nulla osta certificazione antimafia”

La SSIP, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, ha acquisito, ove applicabile, la certificazione che “Nulla Osta” ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (Antimafia).

Art. 8 – “Direttore dell'esecuzione del contratto, Responsabile del servizio e Domicilio dell'appaltatore”

La SSIP individua il dott. G. Calvanese quale direttore dell'esecuzione del presente contratto.

Salvo diverse disposizioni, la SSIP effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Contraente indica quale Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto la Dott.ssa Ing. Francesca Biancifiori.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al fine del presente contratto, infine, il fornitore dichiara di eleggere domicilio in

Art. 9 – “Osservanza in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza”

L'operatore economico Angelantoni Test Technologies Srl, iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Perugia al n. PG - 272575 dal 01.07.2011, come risulta da certificazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, industria ed artigianato, agli atti della SSIP – è tenuta ad osservare in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con il servizio oggetto del presente contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento

di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SSIP paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 10 – “Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa”

La SSIP si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la SSIP, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SSIP;

b. nei casi di cui ai seguenti articoli: copertura assicurativa dei servizi oggetto del contratto; obblighi di riservatezza; cauzione definitiva; divieto di cessione del contratto; cessione del credito e negli altri casi previsti dal contratto anche se non espressamente richiamati in questa sede.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).

Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti intervengano nella materia ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o provvedimenti amministrativi anche di autotutela determinino la caducazione degli atti presupposti alla stipula del presente contratto. In siffatte ipotesi il contraente non potrà far valere nei confronti della SSIP alcun diritto, onere, e/o azione.

Come previsto nella lettera d'invito, poi, la SSIP si riserva ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 11 – “Risoluzione per decadenza dei requisiti morali”

La SSIP procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, la SSIP potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

La SSIP può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 12 – “Penali e sanzioni in caso di inadempimenti”

In ogni caso nell'ipotesi di inosservanza delle norme contenute nel presente contratto e del Capitolato speciale di appalto e tecnico, la SSIP provvederà ad applicare le penali previste all'art. 13 del Capitolato speciale di appalto, nel rispetto di quanto dallo stesso stabilito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora la SSIP ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 13 – “Recesso”

La SSIP ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SSIP.

In caso di recesso della SSIP, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la SSIP che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa SSIP potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC. In tale caso il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 14 – “Divieto di cessione del contratto e Cessione del credito”

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CUP ed il CIG della procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CUP ed il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della SSIP al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 – “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia”

La SSIP, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla SSIP, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dalla SSIP.

Art. 16 — “Registrazione e spese del contratto”

Il presente contratto, immediatamente impegnativo per le parti, sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le spese derivanti dal presente contratto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'operatore economico affidatario.

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura oggetto del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 – “Obblighi di riservatezza e Trattamento dati personali”

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SSIP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SSIP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SSIP.

Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SSIP.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come recepito dal D. Lgs 101/2018, la SSIP è la titolare del trattamento dei dati personali. La SSIP informa che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché quelli necessari e legati all'esecuzione dell'incarico, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità della presente procedura. La SSIP, informa, altresì che il responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo Fasano. Da ultimo la SSIP informa che i partecipanti nell'ambito del suddetto trattamento potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto presta incondizionatamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 18 – “Obblighi in tema di Tracciabilità flussi finanziari”

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è

tenuto a darne immediata comunicazione alla SSIP e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere alla SSIP, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che la SSIP, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità e adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 19 – “Foro Competente”

Qualsiasi controversia tra le parti derivante dal presente contratto è deferita al competente Foro di Napoli, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato speciale di appalto.

Il presente atto consta di n. 17 (diciassette) facciate, viene così sottoscritto:

**Stazione Sperimentale per l'Industria delle
Pelli e delle materie concianti s.r.l.**

Il Legale rappresentante
Graziano Balducci

Angelantoni Test Technologies s.r.l.

Il Legale rappresentante
Gian Luigi Angelantoni

La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore, ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile di accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente contratto ed in particolare degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 1, 1, 16, 17, 18, 19.

**Stazione Sperimentale per l'Industria delle
Pelli e delle materie concianti s.r.l.**

Il Legale rappresentante
Graziano Balducci

Angelantoni Test Technologies s.r.l.

Il Legale rappresentante
Gian Luigi Angelantoni